



# COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## Ordinanza n° 43 del 11/02/2026

Settore: SETTORE VI - POLIZIA

MUNICIPALE

Ufficio proponente: SETTORE VI - POLIZIA

MUNICIPALE

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 36/2026 E NUOVO DIVIETO DI VENDITA E UTILIZZO DI BOMBOLETTE SPRAY EMITTENTI SCHIUMA, MAZZE E SIMILARI, PETARDI, MORTARETTI E BOTTI DI VARIO GENERE, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, E NUOVO DIVIETO DI COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE SUL CORSO UMBERTO I E PIAZZA VITTORIO E. ORLANDO. ENTRAMBI DAL 19 AL 24 FEBBRAIO 2026**

### IL SINDACO

#### IL SINDACO

**VISTA** la precedente Ordinanza Sindacale n. 36 del 06/02/2026, avente per oggetto "*DIVIETO DI VENDITA E UTILIZZO DI BOMBOLETTE SPRAY EMITTENTI SCHIUMA, MAZZE E SIMILARI, PETARDI, MORTARETTI E BOTTI DI VARIO GENERE, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, E DIVIETO DI COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE SUL CORSO UMBERTO I E PIAZZA VITTORIO E. ORLANDO. DAL 12 AL 18 FEBBRAIO 2026*";

**PRESO ATTO CHE:**

- in ragione delle avverse condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni, al fine di prevenire qualsivoglia danno a persone o cose, l'Amministrazione Comunale con nota prot. 5945 del 10/02/2026 ha assunto la determinazione di procedere con il rinvio della manifestazione "Carnevale di Cinisi 2026";
- tutti gli eventi originariamente in programma dal 12 al 17 febbraio saranno recuperati nelle giornate dal 19 al 24 febbraio 2026, mantenendo invariati programma, orari e attività previste;

**RITENUTO** necessario procedere alla revoca della citata ordinanza n. 36 del 06/02/2026 e alla contestuale emissione di nuova ordinanza riferita alle giornate dal 19 al 24 febbraio 2026, nell'arco delle quali si terranno nel territorio comunale le manifestazioni organizzate in occasione del Carnevale di Cinisi 2026 ;

**VISTO** che l'utilizzo improprio delle bombolette spray contenenti schiuma da barba ed altri tipi di schiume, nonché mazze e similari, normalmente utilizzate durante il periodo di Carnevale, nonché il lancio di petardi, mortaretti e botti di vario genere, potrebbe comportare potenziali danni a beni pubblici e privati, nonché arrecare molestia alle persone, e cagionare pregiudizio per l'incolumità e la salute pubblica;

**PRESO ATTO** altresì delle ricorrenti e molteplici lamentele da parte della cittadinanza che, in occasione delle manifestazioni carnevalesche, si trova a subire lanci di schiume a mezzo di bombolette spray, nonché di petardi, mortaretti e botti di vario genere, nonché di altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone e/o danneggiare beni pubblici e privati;

**CONSIDERATO** che oltre ai succitati inconvenienti, l'inalazione di tali prodotti spray od il loro contatto con gli occhi possono risultare molesti e procurare disturbo alle persone presenti alle manifestazioni menzionate;

**CONSIDERATO** altresì, che tali comportamenti, soprattutto alla luce della tradizionale sfilata dei carri allegorici, ormai iniziativa di grande richiamo e rientrante a pieno titolo nelle tradizioni che arricchiscono il valore culturale dell'immagine del Comune di Cinisi, possono provocare anche turbativa all'ordine pubblico,

visti il forte impatto territoriale e l'elevata partecipazione della popolazione all'evento in parola;

**CONSIDERATA** la necessità di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano sia l'incolumità pubblica che la sicurezza urbana, cagionati da episodi di disordine, risse e tumulti, dovuti essenzialmente all'uso improprio di bombolette schiumogene nonché all'improprio e non autorizzato lancio di petardi, mortaretti e botti di vario genere;

**ACCERTATA**, per le motivazioni di cui ai punti precedenti, la necessità di scoraggiare il sempre più indiscriminato uso, durante il suddetto periodo, dei sopra descritti strumenti di offesa che provocano molestia e disturbo alla collettività, che possono provocare danni fisici, sia a chi li maneggia sia a chi venisse colpito, determinando gravi conseguenze per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;

**CONSIDERATO** altresì che, in dipendenza di quanto sopra, al fine di rendere agevolmente gestibile l'elevata presenza di pubblico nei siti attraversati dalle sfilate dei carri allegorici, si rende necessario eliminare le condizioni di criticità che potrebbero determinarsi lungo i lati del percorso, riducendo al minimo il rischio di problematiche connesse all'affollamento dei visitatori e alla presenza di eventuali venditori esercenti commercio in forma itinerante, potenziale causa di intralcio alla viabilità pedonale;

**RITENUTO**, quindi, necessario eliminare tali inconvenienti onde assicurare il più sereno e tranquillo svolgimento delle manifestazioni carnevalesche, nonché a tutela della pubblica incolumità;

**VISTO** l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenza o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

**VISTO** l'art. 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

**VALUTATA** la propria competenza ad adottare il presente atto, allo scopo di eliminare ogni potenziale pericolo, adottando tutte le misure necessarie, non potendo ricorrere ad altri mezzi per fronteggiare tale situazione eccezionale;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

**VISTO** il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 54 comma 4;

**DATTO ATTO** che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanaione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli artt. 7 e seguenti della citata fonte normativa e, pertanto, immediatamente esecutiva;

#### ORDINA

**nei giorni dal GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2026 AL MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2026 e comunque fino al termine della manifestazione "Carnevale di Cinisi 2026", su tutto il territorio comunale:**

**A) Agli esercenti il commercio**

- Divieto di vendita di bombolette di schiuma, mazze e spray similari;
- Divieto di vendita di mortaretti, petardi, bombette e similari.

**B) Ai cittadini partecipanti alla manifestazione**

- Divieto di fare uso delle bombolette di schiuma, mazze e similari, nonché di altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati;
- Divieto di lancio e sparo di mortaretti, petardi, bombette e similari.

**C) Agli esercenti il commercio ambulante in forma itinerante:**

- sul tutto il Corso Umberto I e su tutta la piazza Vittorio E. Orlando è vietato il il commercio ambulante, anche quello in forma itinerante, su aree pubbliche, nonché la sosta degli operatori del commercio su aree pubbliche.

#### DA ATTO

Che il provvedimento, in bozza, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Dlgs n.267/2000 è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Palermo.

#### AVVERTE

Che eventuali trasgressioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del C.P.; (*"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammonda fino a euro 206"*).

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.

**INCARICA**

gli operatori di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

**DISPONE**

Di dare massima diffusione ed informazione alla cittadinanza ed agli interessati tutti del contenuto del presente provvedimento anche con la pubblicazione sul sito web dell'Ente e di trasmettere il presente provvedimento:

- Alla Prefettura di Palermo;
- Al Commissariato P.S. di Partinico;
- Alla Stazione locale Carabinieri di Cinisi;
- Alla Compagnia dei Carabinieri-Nucleo operativo e radiomobile di Carini;
- Alla Guardia di Finanza Compagnia Partinico;
- Al distaccamento dei Vigili del Fuoco NBCR di Carini;
- Alla SEUS - Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria ScpA;
- Alla U.O.S. Gestione Emergenze dell'Asp di Palermo;
- Ai responsabili delle associazioni di volontari di protezione civile coinvolti;

**INFORMA**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni o, in alternativa, entro 120 gg. dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

---

Cinisi, 11/02/2026

IL SINDACO  
VERA ABBATE / ArubaPEC S.p.A.